



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione 2014/537/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone** 1
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone 3
- ★ **Decisione 2014/538/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 7
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 8

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza di base saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che approva la sostanza attiva <i>Streptomyces lydicus</i> ceppo WYEC 108 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾	19
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 918/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare ⁽¹⁾	24
Regolamento di esecuzione (UE) n. 919/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE 2014/537/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 luglio 2014

relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC ⁽¹⁾, relativa a un'operazione militare dell'Unione nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA).
- (2) A seguito dell'adozione, il 14 marzo 2014, della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante ha negoziato, conformemente all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone («accordo»).
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 59).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»,

da una parte, e

la REPUBBLICA CENTRAFRICANA, in appresso «l'RCA»,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

DESIDEROSE di cooperare per il ripristino della sicurezza e dello stato di diritto nella Repubblica centrafricana, e di contribuire al miglioramento della situazione umanitaria e alla protezione della popolazione civile;

CONSIDERANDO la risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare il punto 44 che autorizza l'operazione dell'UE nella Repubblica centrafricana ad adottare tutte le misure necessarie per l'esecuzione delle sue missioni;

CONSIDERANDO la decisione 2014/73/PESC del Consiglio dell'Unione europea che istituisce, in applicazione della risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) al fine di contribuire alla stabilizzazione della situazione;

CONSIDERANDO che il trattenimento di persone per un breve periodo può rivelarsi necessario per l'espletamento del mandato dell'EUFOR RCA o per consentire la consegna di tali persone alle autorità dell'RCA, in particolare quando tali persone sono indagate per aver commesso gravi reati o delitti ai sensi del diritto penale dell'RCA, o per assicurare la sicurezza dell'EUFOR RCA e del suo personale;

CONSIDERANDO che tale trattenimento è effettuato dall'EUFOR RCA in applicazione della risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente del punto 44, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e adoperandosi, nella misura del possibile, informandone le autorità competenti dell'RCA;

CONSIDERANDO che il trattenimento di tali persone da parte dell'EUFOR RCA può essere seguito dal loro trasferimento alle autorità competenti della RCA, nel rispetto delle norme di diritto internazionale applicabili, o dal loro rilascio;

CONSIDERANDO che il trattenimento di tali persone da parte dell'EUFOR RCA può essere seguito da un loro internamento deciso dall'EUFOR RCA nel quadro del diritto dei conflitti armati o da una loro detenzione da parte dell'EUFOR RCA autorizzata dalle autorità giudiziarie dell'RCA;

CONSAPEVOLI della necessità di convenire con l'RCA le modalità di trasferimento delle tali persone, nonché le garanzie applicabili ad esse, in particolare nel corso del procedimento penale che può essere avviato dall'RCA;

CONSIDERANDO che il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi dell'RCA derivanti dallo statuto della Corte penale internazionale, né l'impegno dell'UE a sostenere tale Corte;

CONSAPEVOLI del fatto che alla Corte penale internazionale è stata sottoposta la situazione nell'RCA e desiderosi di cooperare con tale Corte;

DESIDEROSE di cooperare con la commissione d'inchiesta internazionale istituita in virtù del punto 24 della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui compito è di indagare sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e sulle violazioni dei diritti umani che sarebbero state commesse nell'RCA dalle parti del conflitto nell'RCA dal 1° gennaio 2013;

RISOLUTE a rispettare e a garantire i loro obblighi giuridici, in particolare alla luce del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani applicabili, e rammentando a riguardo le disposizioni del punto 48 della risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente accordo mira a stabilire i principi e le procedure che regolano da un lato le modalità di trasferimento all'RCA delle persone trattenute dall'EUFOR RCA e, dall'altro, le garanzie accordate a tali persone dopo il loro trasferimento all'RCA, al fine di assicurare il rispetto a opera delle parti dei loro obblighi in virtù del diritto internazionale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo per:

1. «EUFOR RCA» si intende l'EUFOR RCA come definito nello scambio di lettere tra l'RCA e l'UE concluso il 13 marzo 2014;
2. «persone trasferite» si intendono le persone trattenute dall'EUFOR RCA nell'esercizio del proprio mandato quando sono indagate per aver commesso gravi reati o delitti ai sensi del diritto penale dell'RCA, e che sono trasferite dall'EUFOR RCA all'RCA;
3. «parte terza» si intende lo Stato o l'organizzazione che non sono parte del presente accordo.

Le modalità di trasferimento

Articolo 3

1. L'EUFOR RCA può trasferire all'RCA le persone da essa trattenute alle condizioni previste di seguito.
2. L'EUFOR RCA non procede ad alcun trasferimento di persone all'RCA se vi sono motivi per ritenere che le garanzie previste dal presente accordo non saranno rispettate.
3. Prima del trasferimento l'EUFOR RCA:
 - a) informa, senza indebito ritardo, la persona della decisione di trasferimento;
 - b) fornisce alla persona detenuta la possibilità di esprimere eventuali timori riguardanti il suo trasferimento;
 - c) prima di adottare una decisione finale in merito al trasferimento, esamina gli eventuali timori così espressi.
4. Se una persona trattenuta dall'EUFOR RCA non è trasferita all'RCA il più rapidamente possibile, tale persona può continuare ad essere trattenuta dall'EUFOR RCA, a condizione che le autorità giudiziarie centrafricane competenti l'abbiano autorizzato in tal senso. Durante la detenzione provvisoria, la persona interessata beneficia dei diritti e delle garanzie offerte dal diritto internazionale alle persone detenute provvisoriamente.
5. All'atto del trasferimento, e con il consenso della persona trasferita, l'EUFOR RCA informa il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), se del caso qualsiasi altro organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, per gli stranieri, le autorità consolari dello Stato di cui la persona è cittadina.
6. All'atto del trasferimento, l'EUFOR RCA trasmette all'RCA tutte le informazioni in suo possesso necessarie alle autorità giudiziarie dell'RCA.
7. L'EUFOR RCA tiene un registro in cui sono riportate tutte le informazioni relative ad ogni persona trasferita o detenuta a norma del paragrafo 4. Tali informazioni comprendono l'identità della persona, il luogo di detenzione, la data del trasferimento, lo stato di salute della persona e ogni decisione adottata nei suoi confronti.

Trattamento delle persone trasferite

Articolo 4

1. In qualunque circostanza, l'RCA tratta tutte le persone trasferite con umanità, senza distinzione di carattere sfavorevole, e in conformità delle norme del diritto internazionale applicabile.
2. A tal fine, le persone cui si applica il presente accordo beneficiano di garanzie identiche a quelle previste dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, dalle pertinenti disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dalla scomparsa forzata di persone del 20 dicembre 2006, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei diritti umani, nonché a quelle previste dall'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal secondo protocollo aggiuntivo a tali convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II) adottato l'8 giugno 1977, in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto internazionale umanitario.
3. L'RCA tratta le persone trasferite di età inferiore a 18 anni in conformità del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e il relativo protocollo opzionale facoltativo del 25 maggio 2000, relativo alla partecipazione di fanciulli in conflitti armati, segnatamente consentendo loro di mantenere i legami familiari e trattenendole in un luogo o in un locale separato dai luoghi di trattenimento degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unità familiari.
4. Qualora fosse prevista la pena di morte o una pena consistente in trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tale pena non sarà né richiesta, né pronunciata, né eseguita dall'RCA nei confronti di una persona trasferita.
5. Le persone trasferite in applicazione del presente articolo non possono essere oggetto di ulteriore trasferimento ad una parte terza senza previo accordo scritto dell'UE. In caso di ulteriore trasferimento a una parte terza, l'RCA si accerta che la parte terza rispetti le garanzie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e che qualora fosse prevista la pena di morte o una pena consistente in trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tale pena non sia né richiesta, né pronunciata, né eseguita nei confronti di una persona trasferita. In caso di trasferimento ulteriore ad una parte terza, l'RCA garantisce che l'UE abbia un diritto di accesso senza restrizione alle persone così trasferite.

Registrazione, controllo delle condizioni di detenzione delle persone trasferite e accesso alle persone detenute

Articolo 5

1. Le persone trasferite possono presentare all'RCA richieste o denunce in merito al modo in cui sono trattate. L'RCA si impegna ad esaminare senza indugio tali richieste o denunce e a trasmetterle immediatamente all'EUFOR RCA.
2. Se l'UE ritiene che una persona trasferita non sia trattata in modo conforme al presente accordo, essa chiede all'RCA di prendere le misure correttive necessarie. L'RCA attuerà dette misure nei termini più brevi.
3. I rappresentanti dell'UE o dell'EUFOR RCA sono autorizzati a recarsi in tutti i luoghi in cui si trovano le persone trasferite. Essi hanno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone trasferite. Sono altresì autorizzati a recarsi nei luoghi di detenzione, di partenza, di passaggio o di arrivo delle persone trasferite. Possono intrattenersi con dette persone senza testimoni, così come con ogni altra persona ritenuta utile dall'UE o dall'EUFOR RCA, ove occorra per il tramite di un interprete.
4. A tali rappresentanti è lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi e delle sedi che desiderano visitare. La frequenza e la durata di tali visite non sono limitate. Le visite in questione potranno essere vietate soltanto per impellenti necessità militari e unicamente in via eccezionale e temporanea.
5. In caso di trasferimento ulteriore a una parte terza, l'RCA garantisce che l'UE abbia un diritto di accesso senza restrizione alle persone così trasferite.
6. L'RCA tiene un registro in cui sono riportate tutte le informazioni relative ad ogni persona trasferita. Tali informazioni comprenderanno l'identità della persona, la data di inizio della detenzione dopo il trasferimento o, se del caso, del suo rilascio, il luogo di detenzione, lo stato di salute della persona o ogni decisione presa nei suoi confronti.
7. Tale registro può essere consultato, dietro loro richiesta, dai rappresentanti dell'UE o dell'EUFOR RCA.

Articolo 6

1. Il CICR o ogni altro organismo umanitario imparziale congiuntamente concordato dalle parti hanno un diritto di accesso in permanenza alle persone trasferite.
2. Le persone trasferite possono trasmettere al CICR e, se del caso, a qualsiasi organismo di cui al paragrafo 1, richieste o denunce in merito al modo in cui sono trattate.
3. Il registro di cui all'articolo 5, paragrafo 6, può essere consultato dal CICR o, se del caso, da ogni altro organismo di cui al paragrafo 1.
4. Il CICR e, se del caso, ogni altro organismo di cui al paragrafo 1, sono autorizzati a recarsi in tutti i luoghi in cui si trovano le persone trasferite. Essi hanno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone trasferite. Sono altresì autorizzati a recarsi nei luoghi di detenzione, di partenza, di passaggio o di arrivo delle persone trasferite. Essi possono intrattenersi con dette persone senza testimoni, e mediante un interprete se necessario, così come con ogni altra persona ritenuta utile dall'RCA o dall'EUFOR RCA.
5. Ai rappresentanti di tali organismi è lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi e delle sedi che desiderano visitare. La frequenza e la durata di tali visite non sono limitate. Le visite in questione potranno essere vietate soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea.
6. Il CICR e, se del caso, ogni altro organismo di cui al paragrafo 1 sono informati dall'RCA di ogni rilascio di persone trasferite.

Corte penale internazionale

Articolo 7

L'EUFOR RCA può trasferire alla Corte penale internazionale persone detenute dall'EUFOR RCA nei confronti delle quali la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto in applicazione dell'articolo 58 del proprio statuto. EUFOR RCA informa l'RCA di ogni trasferimento in anticipo.

Disposizioni finali

Articolo 8

Le autorità competenti dell'RCA e il comandante dell'EUFOR RCA possono stipulare intese al fine di attuare il presente accordo.

Articolo 9

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla fine dello spiegamento dell'EUFOR RCA, salvo decisione di porvi termine presa di comune accordo dalle parti o rinuncia mediante notifica scritta di una di esse mediante preavviso di un mese.
2. Le parti possono, in ogni momento e di comune accordo, modificare per iscritto il presente accordo.
3. L'estinzione o la denuncia del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo anteriormente all'estinzione o alla denuncia, in particolare per quanto riguarda gli obblighi delle parti relativi al trattamento delle persone trasferite e al diritto di accesso in permanenza ad esse.

Fatto a Bangui, il 18 luglio 2014, in duplice originale in lingua francese.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica centrafricana

DECISIONE 2014/538/PESC DEL CONSIGLIO**dell'8 luglio 2014****relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.
- (2) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 17 febbraio 2014, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi («l'accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

*Articolo 3*Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

P. C. PADOAN

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi**

L'UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,

dall'altra,

in seguito congiuntamente denominate le «parti»,

Considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione europea può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come deciso dal Consiglio.
- (2) La Repubblica di Colombia e l'UE riconoscono l'importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e ribadiscono l'impegno a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza nel loro rispettivo vicinato e nel resto del mondo, in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (3) La parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione nelle materie relative alla sicurezza e alla difesa e riconoscono che le capacità e competenze delle forze di sicurezza della Repubblica di Colombia potrebbero essere impiegate nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi.
- (4) La Repubblica di Colombia e l'UE desiderano formalizzare le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione.
- (5) Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione né la natura specifica della decisione della Repubblica di Colombia di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
- (6) L'Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. La Repubblica di Colombia può accettare l'invito dell'Unione e offrire il suo contributo. In tal caso, l'Unione deciderà se accettare il contributo proposto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Decisioni relative alla partecipazione**

1. In seguito alla decisione dell'Unione di invitare la Repubblica di Colombia a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, la Repubblica di Colombia, in attuazione del presente accordo, comunica all'Unione europea la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.

2. La valutazione da parte dell'Unione del contributo proposto dalla Repubblica di Colombia è condotta in consultazione con quest'ultima.
3. L'Unione fornisce alla Repubblica di Colombia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica di Colombia nella formulazione della sua offerta.
4. L'Unione comunica per iscritto alla Repubblica di Colombia l'esito della sua valutazione e la decisione relativa al contributo colombiano proposto al fine di assicurare la partecipazione della Repubblica di Colombia conformemente alle disposizioni del presente accordo.
5. L'offerta della Repubblica di Colombia a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell'UE a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l'applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione di gestione della crisi.
6. La Repubblica di Colombia può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previa consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

Articolo 2

Contesto

1. La Repubblica di Colombia si associa alla pertinente decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'Unione condurrà un'operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, a norma del disposto del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Repubblica di Colombia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze della Repubblica di Colombia

1. Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte della Repubblica di Colombia è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l'Unione e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta. La Repubblica di Colombia ne è informata.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti della Repubblica di Colombia.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Colombia esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora le forze della Repubblica di Colombia operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti e/o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.
4. La Repubblica di Colombia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
5. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. La Repubblica di Colombia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Colombia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7. L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica di Colombia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. La Repubblica di Colombia adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi, o il capomissione dell'UE per le operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.
2. Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi

1. La Repubblica di Colombia:
 - a) garantisce che il personale da essa distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:
 - i) alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - ii) al piano operativo;
 - iii) alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili;
 - b) informa il comandante civile dell'operazione a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.
2. Il personale distaccato dalla Repubblica di Colombia a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione, è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla propria autorità competente e fornisce una copia di tale certificazione.
3. Il personale distaccato dalla Repubblica di Colombia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

Articolo 6

Catena di comando

1. Tutto il personale che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell'operazione dell'Unione.
3. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

5. La Repubblica di Colombia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica di Colombia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica di Colombia.
8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione previa consultazione della Repubblica di Colombia, se contribuisce ancora all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Repubblica di Colombia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione della crisi tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Repubblica di Colombia ed eventuali indennizzi che questa deve pagare sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o disposizioni alternative applicabili.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e nonostante l'articolo 1, paragrafo 5, la Repubblica di Colombia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
 - a) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica di Colombia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione, o
 - b) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Colombia che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica di Colombia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio la Repubblica di Colombia dai contributi finanziari per quanto riguarda una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi se decide che la Repubblica di Colombia fornisce un contributo importante per tale operazione.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi della Repubblica di Colombia al bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono firmate dalle autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni riguardanti:
 - a) l'importo del contributo finanziario in questione;
 - b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
 - c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI*Articolo 9***Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi**

1. La Repubblica di Colombia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:
 - a) alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) al piano operativo; e
 - c) alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili.
2. La Repubblica di Colombia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.
3. Il personale distaccato dalla Repubblica di Colombia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi.

*Articolo 10***Catena di comando**

1. L'insieme delle forze e del personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.
3. La Repubblica di Colombia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Repubblica di Colombia, il ritiro del contributo della Repubblica di Colombia.
5. Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica di Colombia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica di Colombia.

*Articolo 11***Aspetti finanziari**

1. Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo, la Repubblica di Colombia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio ⁽¹⁾.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Repubblica di Colombia ed eventuali indennizzi che questa deve pagare sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o disposizioni alternative applicabili.

⁽¹⁾ Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GUL 343 del 23.12.2011, pag. 35).

*Articolo 12***Contributo ai costi comuni**

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante l'articolo 1, paragrafo 5, la Repubblica di Colombia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
 - a) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL della Repubblica di Colombia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o
 - b) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Colombia che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e la Repubblica di Colombia fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Repubblica di Colombia e il totale del personale partecipante all'operazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio la Repubblica di Colombia dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi se decide che la Repubblica di Colombia fornisce un contributo importante per tale operazione.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi della Repubblica di Colombia ai costi comuni sono concluse tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni riguardanti:
 - a) l'importo del contributo finanziario in questione;
 - b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
 - c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Disposizioni di attuazione dell'accordo**

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

*Articolo 14***Autorità competenti**

Ai fini del presente accordo, le autorità competenti della Repubblica di Colombia sono il ministero della Difesa nazionale a meno che non sia notificato diversamente all'Unione europea.

*Articolo 15***Inadempienze**

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

*Articolo 16***Composizione delle controversie**

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

*Articolo 17***Entrata in vigore, durata e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bogotà, addì cinque agosto duemilaquattordici, in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Colombia

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UE RELATIVA A UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI PARTECIPA LA REPUBBLICA DI COLOMBIA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Colombia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Colombia per le lesioni, il decesso dei membri del loro personale, o per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

- siano stati causati da membri del personale, messo a disposizione dalla Repubblica di Colombia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Colombia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dalla Repubblica di Colombia per l'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.»

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

«La Repubblica di Colombia, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni, il decesso dei membri del suo personale, o per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 916/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2014

relativo all'approvazione della sostanza di base saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 24 aprile 2013 la ITAB ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione del saccarosio come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») la quale, il 12 giugno 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione ⁽²⁾. L'11 luglio 2014 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame ⁽³⁾ e il presente progetto di regolamento relativo all'approvazione del saccarosio al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il saccarosio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Inoltre, pur non essendo impiegato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è utile in tale ambito in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.
- (4) Dagli esami effettuati è emerso che il saccarosio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il saccarosio come sostanza di base.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base saccarosio e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sugli specifici punti sollevati. 2014:EN-616.27 pagg.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza saccarosio, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Saccarosio N. CAS 57-50-1	α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 2)- β -D-fructofuranoside o β -D-fructofuranosyl-(2 \rightarrow 1)- α -D-glucopyranoside	Di qualità alimentare	1° gennaio 2015	Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante. Il saccarosio deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul saccarosio (SANCO/11406/2014), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«3	Saccarosio N. CAS 57-50-1	α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 2)- β -D-fructofuranoside o β -D-fructofuranosyl-(2 \rightarrow 1)- α -D-glucopyranoside	Di qualità alimentare	1° gennaio 2015	Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante. Il saccarosio deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul saccarosio (SANCO/11406/2014), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 917/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2014****che approva la sostanza attiva *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda lo *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 6 agosto 2010 i Paesi Bassi hanno ricevuto da FuturEco Bioscience S.L. una domanda di iscrizione della sostanza attiva *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione di esecuzione 2011/253/UE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli usi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 4 maggio 2012 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.
- (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 14 ottobre 2013 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di utilizzo della sostanza attiva *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 come antiparassitario ⁽⁴⁾. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo allo *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108.
- (5) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 possono essere considerati, in generale, conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare lo *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108.
- (6) Prima dell'approvazione dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell'acido S-Abscissico, del *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* D747, del *Bacillus pumilus* QST 2808 e dello *Streptomyces lydicus* WYEC 108 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GUL 106 del 27.4.2011, pag. 13).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3425. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

- (7) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della situazione specifica generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero tuttavia applicarsi le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108. Gli Stati membri dovrebbero, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato in conformità ai principi uniformi.
- (8) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (9) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2015 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni specificate all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 dicembre 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. Sulla scorta di tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 come una di più sostanze attive, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<p><i>Streptomyces lydicus</i> ceppo WYEC 108</p> <p>Numero della collezione: <i>American Type Culture Collection</i> (USDA) ATCC 55445</p>	Non pertinente	Concentrazione minima: $5,0 \times 10^8$ CFU/g	1° gennaio 2015	31 dicembre 2024	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo <i>Streptomyces lydicus</i> ceppo WYEC 108, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <p>a) al rischio per gli organismi acquatici, b) al rischio per gli organismi terricoli.</p> <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«79	<p><i>Streptomyces lydicus</i> ceppo WYEC 108</p> <p>Numero della collezione: <i>American Type Culture Collection</i> (USDA) ATCC 55445</p>	Non pertinente	Concentrazione minima: $5,0 \times 10^8$ CFU/g	1° gennaio 2015	31 dicembre 2024	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo <i>Streptomyces lydicus</i> ceppo WYEC 108, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <p>a) al rischio per gli organismi acquatici, b) al rischio per gli organismi terricoli.</p> <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 918/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare era stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽³⁾ in conformità della procedura di cui all'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione ⁽⁴⁾. A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Il 13 dicembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di relazione di riesame della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare ⁽⁶⁾. L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare. La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame riguardante la sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare. Il progetto di relazione di riesame e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e l'11 luglio 2014 sono stati approvati come relazione di riesame della Commissione sulla sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare.
- (3) Si conferma che la sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) I feromoni di lepidotteri a catena lineare sono un gruppo di feromoni naturalmente prodotti da insetti dell'ordine dei lepidotteri. Essi condividono una definizione strutturale e un meccanismo di azione comuni. La relazione di revisione relativa ai feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008) contiene un elenco dei singoli composti aventi la definizione strutturale comune di feromoni di lepidotteri a catena lineare e contenuti in prodotti fitosanitari autorizzati. Tale elenco sarà aggiornato, ove opportuno.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario modificare le condizioni di approvazione della sostanza feromoni di lepidotteri a catena lineare. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Straight Chain Lepidopteran Pheromones (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare come antiparassitario). EFSA Journal 2014;12(1):3524. 537 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3524. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- (6) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 255 relativa alla sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«255	Feromoni di lepidotteri a catena lineare	Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)	Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)	1 settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.</p> <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il profilo genotossico dei composti del gruppo aldeide 2) l'esposizione delle persone e dell'ambiente derivante dalle diverse modalità di impiego dei feromoni di lepidotteri a catena lineare come prodotto fitosanitario rispetto ai livelli naturali di fondo di tali feromoni. <p>Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2015 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2016.»</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 919/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	TR	81,4	
	ZZ	81,4	
0709 93 10	TR	103,7	
	ZZ	103,7	
0805 50 10	AR	146,9	
	TR	145,8	
	UY	150,0	
	ZA	152,5	
	ZZ	148,8	
0806 10 10	BR	181,7	
	CL	73,7	
	EG	200,2	
	MA	170,3	
	TR	136,1	
	ZA	318,8	
	ZZ	180,1	
	0808 10 80	AR	83,7
		BR	66,9
		CL	84,1
CN		120,5	
NZ		127,8	
PE		21,0	
US		131,3	
ZA		117,0	
ZZ		94,0	
0808 30 90		AR	40,6
	CL	88,5	
	TR	125,6	
	ZA	100,6	
	ZZ	88,8	
0809 30	MK	60,6	
	TR	120,2	
0809 40 05	ZZ	90,4	
	BA	37,0	
	ZA	206,3	
	ZZ	121,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT